

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Camera e la Commissione vi dà il suo giudizio, a me pare che ciascuno di noi possa esserne soddisfatto.

Altrimenti, se noi sospendiamo ora l'esame di questa legge, chi sa quando ci tornerà dinanzi. Anche la sospensione di un giorno può essere un modo per mandare in aria una legge.

Io quindi pregherei la Camera di continuare la discussione degli articoli. Se poi in qualche articolo sorgerà tale questione per cui la Commissione chiegga di sospendere la discussione, allora si potrà accondiscendere a questa domanda speciale; ma il sospendere ora interamente la discussione della legge, mi pare sia un modo di mandarla alle calende greche.

OLIVA. Io son lieto che l'onorevole Mosca abbia proposto alla Camera un'idea che io aveva già prima di lui esternata.

Io credo che l'opposizione dei miei amici sia riuscita a dimostrare irragionevole ed inopportuna questa proposta.

L'onorevole Lazzaro dice: rimandiamo alla Commissione gli emendamenti; si stampino, ed intanto noi proseguiamo nella discussione.

Ma l'onorevole Lazzaro non ha considerato che la discussione non può procedere che sopra gli emendamenti; imperciocchè l'articolo di cui si tratta non ha iscrizioni in contrario, e tutte le modificazioni che al medesimo verranno fatte, sono formolate negli emendamenti che devono formare il tema della discussione. Quindi, facendo come egli propone, noi verremmo a creare una distinzione tra emendamenti ed emendamenti: alcuni di essi si arrischierebbero alla lotta della discussione senza essere conosciuti universalmente dalla Camera; gli altri invece avrebbero il beneficio di poter essere studiati, colla stampa sotto gli occhi, non solo dalla Commissione, ma da tutti i deputati, i quali hanno diritto di conoscere perfettamente di che si tratta.

L'onorevole Lacava poi diceva: qui si tratta di un pericolo; se si sospende la legge, la si rimanda alle calende greche. No, onorevole Lacava; qui si tratta di una semplice sospensione della discussione, e non di mandar la legge alle calende greche. Alla prima tornata noi torneremo sopra di essa, avremo sott'occhio tutte le proposte come furono formolate, e la Commissione avrà potuto fare su di esse quello studio che l'onorevole Lacava crede che essa abbia già potuto fare, ma che la Commissione stessa, nella sua lealtà ha dichiarato di non aver fatto. Allora la Camera, edotta dalle ragioni che hanno suggeriti gli emendamenti su cui deve cadere la discussione, potrà fare una discussione degna di questa legge. Imperciocchè, o signori, qui si tratta di una legge

la quale può arrecare molto onore o molto disdoro al Parlamento italiano; è una legge di progresso e per conseguenza la Camera deve attendere alla discussione ed approvazione di essa con tutta la massima serietà, con tutta la massima calma e la massima cognizione di causa.

Quindi domando che la proposta sospensiva dell'onorevole Mosca, alla quale mi sono associato, sia messa ai voti.

PRESIDENTE. A me preme di constatare che se gli emendamenti non furono stampati, si fu perchè non furono comunicati all'ufficio di Presidenza che all'ultim' ora.

Come ho già detto, io credo che si possa proseguire nella discussione, se la Camera vorrà avere un poco di sofferenza nel prestare attenzione ai vari emendamenti che furono proposti; se però essa stima che debbono essere stampati e distribuiti agli onorevoli deputati perchè siano meglio conosciuti, a me non resta che sentire qual è il suo voto.

Ora dunque metterò ai voti la proposta dell'onorevole Mosca, a cui si è unito l'onorevole Oliva, con la quale si chiede che l'attuale discussione sia sospesa affinchè siano stampati e distribuiti i vari emendamenti che furono presentati alla Commissione, per essere ripresa lunedì prossimo.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

OLIVA. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'articolo 182:

« 1° contro le persone indicate nel n° 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputato di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

Metto ai voti questo primo comma.

(È approvato.)

« 2° contro gl'imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici ufficiali, agli agenti o depositari della forza pubblica. »

Qui l'onorevole Di Pisa chiede l'abolizione dell'intero comma; invece l'onorevole Mosca non vuole che la soppressione di alcune parole.

L'onorevole Di Pisa ha la parola.

DI PISA. Tanto il progetto ministeriale come quello della Commissione, perchè si dia luogo alla detenzione preventiva, si partono da due criteri: l'uno è la gravità della pena, l'altro sono certe condizioni speciali e personali all'imputato.

Qualora la somma dei mali della pena si creda che sia maggiore ai disagi della latitanza, il legislatore è bene che disponga la detenzione preventiva, come ancora quando si tratti di persone più o meno pregiudicate innanzi agli occhi della giu-